



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
SETTORE VI



Prot. 7803 del 19-05-2020

ORDINANZA N. 56 DEL 18-05-2020

TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI

MISURE DI SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA

IL SINDACO

VISTI:

- L'art.50 e l'art. 54 del D.Lgs n.267/2000;
- L'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. n.285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16.12.992 n.495;
- L'art.211 del D.lgs 285/1991;
- L'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

CONSIDERATA la necessità ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità, specie in concomitanza con eventi meteorologici;

RITENUTO PERTANTO urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
SETTORE VI



confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie”.

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

DISPONE che l'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale saranno incaricati della vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza.

Tutto ciò premesso:

ORDINA

A tutti i proprietari confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, del Comune di Amatrice di provvedere all'attuazione delle disposizioni previste nei punti 4 e 5 dovranno essere eseguite entro e non oltre il 31 MAGGIO 2020 e ripetute con periodicità fino al 30.09.2020.

1. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura;
2. Abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;
3. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade e nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità
4. **Potare le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito;**
5. **Potare gli alberi che possono provocare danni, pericolo per la circolazione di auto e pedoni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche.**

In caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità, oltre all'addebito al singolo proprietario del corrispettivo di competenza.

Si rammenta infine che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e a spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice
C.F. 00110480571
Tel. 0746/83081

PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

SETTORE VI



DEMANDA

a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6/12/1971, n. 1034; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune. La presente Ordinanza revoca ogni altra disposizione emanata in materia.

La consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:

- Prefettura;
- Provincia di Rieti;
- Polizia Locale;
- Ufficio Tecnico;
- Stazione Carabinieri;
- Polizia stradale;
- Servizio Ambiente e Salute ASL;
- ASTRAL;

IL SINDACO
Dr. Antonio Fontanella



